

STATUTO

**MEWE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE DI
COMUNITA' -
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATERA MT LARGO SAN VITO 30

Numero REA: MT - 212922

Codice fiscale: 01408740775

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-11-2022 - Statuto completo	2
--	---

fiscale: CVL SFN 51M28 A794G - Consigliere.

Gli amministratori eletti e qui costituiti accettano la carica e dichiarano non sussistere a loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratori della società previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea e di aver rilasciato alla società l'apposita dichiarazione prevista dall'art. 2383 primo comma c.c., come modificato dal d.lgs. 8 novembre 2021 n. 183.

Giusta i patti sociali di cui appresso, all'organo amministrativo è attribuita la gestione dell'impresa; pertanto, gli sono conferiti tutti i poteri per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge o dai patti sociali.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

ARTICOLO 9

Le spese e tasse relative al presente atto sono poste a carico della società cooperativa, per la quale i costituiti soci richiedono tutte le agevolazioni di legge in materia; approssimativamente dette spese ammontano globalmente ad Euro 1.700,00 (millesettecento e centesimi zero).

La società cooperativa è retta dai seguenti patti:

"TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, con sede nel Comune di Matera (MT), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile, la società cooperativa a mutualità prevalente denominata: **"MEWE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI COMUNITA' - IMPRESA SOCIALE"**.

La cooperativa con delibera dell'organo amministrativo potrà istituire, trasferire o sopprimere ovunque unità locali operative, quali, ad esempio, uffici amministrativi, succursali, filiali senza stabile rappresentanza, nonché trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta, invece, ai soci deliberare l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie od il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.112, le norme di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 recante "Codice del Terzo Settore" e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le società cooperative di tipo misto secondo il modello di società a re-

sponsabilità limitata, nonché la legislazione speciale in materia cooperativistica.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'articolo 2519 c.c. e si accerti, altresì, che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

Art. 2 (Durata e adesioni)

La Cooperativa ha durata illimitata.

La cooperativa si propone, altresì, di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo. Perciò la cooperativa potrà aderire ad associazione nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta ed alle sue organizzazioni territoriali e settoriali.

Su delibera dell'organo di amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Finalità di utilità sociale e scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91 ed attraverso lo svolgimento di attività d'impresa indicate nel successivo art. 4 finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. B) ed art.4 della legge 381/91.

La cooperativa si propone di valorizzare i talenti e le competenze della popolazione residente nelle Regioni Basilicata, Puglia, Calabria, Campania, Abruzzo, Molise, Sicilia, Sardegna, delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali, perseguendo lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita attraverso lo sviluppo di attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi, alla salvaguardia e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, alla creazione di lavoro ed alla generazione, in loco, di capitale "sociale".

A tale scopo la cooperativa si connota per la realizzazione di una pluralità di scambi mutualistici.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le altre istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali ed organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità ed in special modo di volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di garantire, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, alle migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai soci della cooperativa.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, a norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modifiche ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata od autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce, comunque, al raggiungimento dello scopo sociale.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n.142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi non soci, producendo beni ed erogando servizi oltre che in favore dei propri soci, in favore di terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa Sociale di Comunità di tipo misto, con riferi-

mento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto l'esercizio, in via stabile e principale, secondo il disposto dell'articolo 2, comma 3, del D.lgs. 112/2017, delle seguenti attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, aventi ad oggetto:

- realizzazione di attività di relazioni pubbliche e istituzionali per la valorizzazione delle donne e degli uomini che abitano luoghi del Sud e delle Regioni di cui all'articolo 3 e, in particolare, le cosiddette aree interne, mettendo a valore comune i talenti che operano nelle istituzioni pubbliche e private, nelle imprese, nel c.d. "Terzo Settore", nelle Università, Accademie, Enti e Centri di Ricerca e singole persone fisiche, al fine di sviluppare una rete relazionale a sostegno anche economico, del buono, del bello, della creatività dirompente che il Mezzogiorno d'Italia sa esprimere;

- cura e gestione stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi, di gallerie d'arte, asili nido e strutture similari, ludoteche, centri ricreativi diurni, parchi tematici, biblioteche ed archivi, mediateche, musei di ogni tipo, bookshop, giftshop e servizi ristoro nei musei, giardini ed orti, parchi e riserve naturali regionali, statali, comunali e di altre aree naturali protette ai sensi della L. 394/1991 e più in generale di beni culturali ed ambientali ai sensi del D.lgs. n.42/2004 e ss. - Codice Urbani dei Beni Culturali e del Paesaggio -;

- recupero attualizzato di tradizioni e pratiche popolari (c.d. beni immateriali), di luoghi della memoria di particolare valore identitario per le comunità di appartenenza. Sono, altresì, incluse la conservazione e l'esposizione/allestimento in mostre temporanee o permanenti di oggetti simbolo, mirabiliae naturali, riti, devozioni popolari, miti, racconti di interesse storico, culturale, paesaggistico, ambientale, identitario, educativo, anche attraverso performance in arti, pratiche laboratoriali condivise, animazione territoriale, convegni, manifestazioni, seminari ed iniziative promozionali di ogni tipo;

- promuovere le arti, la storia dei territori, i mestieri legati all'artigianato ed alle trasformazioni di materie prime alimentari e vegetali, anche attraverso la progettazione, realizzazione e la commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio di oggettistica per il merchandising museale e di manufatti in genere;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso con particolare riguardo ai servizi di vacanza per minori, ai soggiorni climatici e culturali per anziani e disabili, a visite guidate e laboratori esperienziali per disseminare la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archeologico, monumentale, paesag-

gistico, naturalistico-ambientale del Mezzogiorno e favorire

lo scambio di sapere e conoscenze intergenerazionali ed interculturali;

- attività connesse all'organizzazione di escursioni, compresi la formazione e l'impiego di guide turistiche e/o escursionistico-ambientali autorizzate e/o guide Parco, di accompagnatori turistici, di interpreti, su percorsi ed itinerari turistici a carattere culturale, storico-archeologico, naturalistico-ambientale, religioso, da attuarsi a piedi, in bicicletta, in barca, in canoa, a cavallo, predisponendo e gestendo i relativi servizi di accompagnamento e noleggio;

- ideazione, organizzazione e gestione di attività culturali, ricreative, artistiche, di eventi, di corsi relativi alla crescita personale e collettiva, per privati, imprese, associazioni di volontariato culturale, ambientale, socio-assistenziale(OdV), associazioni sportive dilettantistiche (ASD) ed Associazioni di Promozione sociale (APS), nonché per il personale operante in Enti pubblici e privati, anche attraverso la locazione temporanea o permanente di strutture idonee, sia pubbliche che private, ad ospitare servizi destinati a soddisfare gli interessi culturali e di intrattenimento del pubblico;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e ss., nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione ed al contrasto del bullismo, alla disparità di genere ed alla violenza sulle donne, nonché formazione artigianale e personale;

- ideazione ed implementazione di progetti/pratiche mirate al contrasto alla povertà educativa, crescita personale e trasformazione delle condizioni sociali;

- servizi finalizzati all'inserimento od al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 del citato art. 2 del D.lgs. 112/2017, nonché ai percettori di sussidi pubblici, in collaborazione con i Comuni ed i Centri per l'Impiego;

- produzione, promozione ed organizzazione di spettacoli dal vivo, eventi artistici e culturali, corsi di arti figurative, teatro, danza, scrittura, fotografia, musica, tecniche espressive ed artigianali ed altre esibizioni destinate al pubblico, nonché la fornitura di competenze artistiche, creative o tecniche per produzioni artistiche o spettacoli dal vivo, comprensiva della prestazione dei servizi connessi di qualsiasi sorta e natura, ivi comprese la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti, l'espletamento delle pratiche amministrative connesse agli spettacoli di intrattenimento, i servizi logistici e tecnici a supporto delle produzioni anche televisive e cinematografiche, i servizi di

autisti e hostess, campagne pubblicitarie ed uffici stampa

delle manifestazioni;

- svolgere attività di comunicazione visiva, di graphic design, stampa, pubblicazione, trasmissioni tramite media digitali, fotografia, tipografia e di design comprensiva delle edizioni di libri, notiziari informativi, atti di convegni, in forma cartacea, in formato elettronico, audio e quanto messo a disposizione dalle nuove tecnologie emergenti;

- edizione di software, giochi ed applicativi per pc, smartphone, tablet ed altri dispositivi e piattaforme digitali, inclusa la traduzione o l'adattamento di software non personalizzati per un particolare mercato: sistemi operativi, applicazioni commerciali e di altro tipo con eventuale connessa produzione e relativa concessione di licenza d'uso;

- erogazione di servizi socio-sanitari ed assistenziali, con particolare riguardo all'invecchiamento attivo ed al social housing con gestione di residenze per anziani, strutture residenziali o semiresidenziali, quali dormitori, centri diurni, comunità ed appartamenti protetti per l'accoglienza di persone in situazione di povertà o di nuova immigrazione;

- coordinare attività di lobbying (rappresentanza di interessi) nei confronti dei rappresentanti delle istituzioni e, più in generale, dei decisori pubblici alle diverse scale di governo, al fine di rappresentare nei confronti di questi gli interessi di raggruppamenti di imprese, associazioni, reti formali ed informali, persone fisiche o giuridiche, organismi del Terzo Settore sia locali che nazionali ed internazionali, con l'intento di orientare ed influenzare il processo decisionale e normativo Pubblico, con particolare attenzione alle misure per prevenire il disagio sociale, per combattere le dipendenze, per l'integrazione dei migranti, per la conciliazione famiglia-lavoro, per arginare la dispersione scolastica, per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, nonché sulle politiche relative alla conversione ecologica ed alla valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

- riqualificazione e gestione di beni pubblici e privati inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata finalizzati a divenire luoghi di aggregazione per il miglioramento della salute psico-fisica, di crescita etico-morale-spirituale degli esseri umani, di lavoro per contrastare la povertà, di accoglienza dei migranti e dei senza fissa dimora;

- ideazione e realizzazione di progetti sperimentali concernenti pratiche condivise di agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della L. 18 agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni;

- ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali, dell'ingegneria ambientale, delle scienze sociali ed umanistiche mediante un approccio interdisciplinare tarato su differenti scale e dimensioni, con attenzione su progetti fi-

nalizzati a legare stabilmente le persone al territorio di

residenza anagrafica e/o di lavoro e tempo libero;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- fornitura di assistenza tecnica e supporto operativo, nonché studi di fattibilità e di marketing territoriale in ambito sociale, economico ed istituzionale, anche per conto di imprese / fondazioni di qualsivoglia natura, nonché di pubbliche amministrazioni ed organismi locali, regionali, nazionali ed internazionali.

Nell'ambito delle attività di impresa di interesse generale sopra indicate, la Cooperativa, potrà svolgere le seguenti attività:

- supporto ed assistenza, strategica, manageriale, tecnologica, gestionale con focus su risorse umane, comunicazione e marketing, riduzione dell'impatto ambientale da attività antropiche per conto di strutture pubbliche, private e di enti del Terzo Settore e di persone fisiche o giuridiche, nei limiti delle leggi vigenti;

- domiciliazione legale e gestione spazi di co-working per imprese, enti e liberi professionisti, artigiani ed artisti;

- attività artigianali in qualunque settore, specializzate e di manovalanza, compreso il recupero e la valorizzazione delle attività artigianali tradizionali;

- attività connesse alla gestione di strutture turistiche a carattere ricettivo, ivi compresi gli ostelli ed i camping, nonché d'ogni altra struttura con carattere relazionale, culturale, sportivo e del tempo libero, anche al fine di favorire il turismo sociale delle radici, culturale, religioso e scolastico;

- attività agrituristiche e turismo di ogni tipo, compreso il maneggio e l'ippoterapia, la gestione di esperienze di vita agricolo-contadina mediante campi scuola a carattere ambientale, naturalistico ed ecologico per riconnettere città e campagna;

- attività di raccolta, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti derivati dagli allevamenti, dalle coltivazioni e dall'attività boschiva, forestale ed agro-silvo-pastorale in genere;

- attività connesse alla gestione agraria e forestale di terreni mediante l'esecuzione di lavori e servizi attinenti all'uso, alla difesa, alla custodia ed alla valorizzazione del suolo, dell'ambiente e del paesaggio, quali la viabilità agro-silvo-pastorale e relativa segnaletica, la pulizia dei fondi, la prevenzione boschiva, la forestazione, il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulica, la prevenzione di incendi boschivi;

- attività connesse alla gestione florovivaistica e forestale, di orti botanici ed essenze autoctone, d'erbe officinali ed impianti ortofrutticoli, con particolare attenzione alla valorizzazione delle coltivazioni locali e piccoli frutti, anche con l'introduzione di metodi d'agricoltura biologica;
- attività connesse alla gestione di aree verdi, pubbliche e private, urbane ed extra-urbane, compresi prati, boschi, orti, giardini, parchi, fiumi;
- attività connesse alla gestione di impianti per la produzione di materie prime seconde, cippato, pellet, compost, residui domestici organici, anche mediante recupero di scarti e rifiuti derivanti dalle lavorazioni forestali e/o di manutenzione del verde, agro-zootecniche (biogas) e di imballi del settore primario e del settore manifatturiero;
- attività di gestione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica alimentati a biomasse vegetali o da fonti rinnovabili;
- attività zootecniche connesse alla gestione di allevamenti, alpaca, lama, equini, bovini, ovini, caprini, suini, avicunicoli, apistici, ittici e qualsivoglia attività da allevamento zootecnico, con particolare attenzione riguardo alla valorizzazione delle specie e sottospecie (razze) autoctone nonché di quelle minacciate di estinzione;
- attività connesse ai servizi di welfare aziendale ed alla conciliazione lavoro/famiglia;
- attività nel settore dell'istruzione professionale mediante la realizzazione di corsi di aggiornamento;
- attività didattiche e ricreative a carattere culturale e ambientale, rivolte alle scuole d'ogni ordine e grado, con il supporto, a secondo dei casi, di figure professionali specializzate, di materiale didattico, informativo e di documentazione;
- attività di promozione ed animazione della partecipazione delle comunità locali attraverso l'organizzazione di pratiche di carattere seminariale, congressuale e laboratoriale con finalità culturali, sociali ed ambientali;
- attività connesse alla ricerca storica, archeologica, artistica degli usi, dei costumi e delle tradizioni locali, del patrimonio culturale e naturale, organizzando e gestendo iniziative e progetti, anche didattico/formativi per la promozione, la valorizzazione, la conservazione e la conoscenza del territorio, sia naturale che antropizzato;
- attività di studio e verifica dei bisogni territoriali mediante ricerche ed indagini di tipo statistico e sociologico, direttamente o per conto di terzi;
- attività di gestione, in proprio o per conto terzi, di strutture socio-assistenziali, studi fisioterapici, l'accompagnamento di soggetti disabili e di anziani non autosufficienti; di strutture di prima accoglienza ed orientamento per le persone in stato di bisogno, prestando attività connesse e

collegate, complementari ed affini;

- attività di ricerca, sensibilizzazione ed animazione della comunità locale al fine di renderla più consapevole e disponibile all'accoglienza di persone in stato di bisogno o cosiddetti soggetti svantaggiati;
- attività di intitolazione, ad uso commemorativo, di alberi e piante in boschi propri o di terzi, compreso l'attività di interrimento o spargimento delle ceneri direttamente od in associazione con terzi in riferimento a persone ed animali domestici;
- attività di promozione del territorio di riferimento attraverso punti informativi diffusi per fornire suggerimenti e dati relativi al contesto di riferimento ed alle attività svolte dalla cooperativa;
- attività di monitoraggio dei terreni agricoli contigui ai borghi/paesi/città, con censimento di quelli demaniali e di quelli soggetti a vincoli di uso civico e privati e conseguente raccolta di progetti idonei allo sviluppo ed alla rigenerazione agricola del contesto rurale ed al collegamento città e campagne, centri e periferie;
- attività di sviluppo tecnologico per il miglioramento della fruizione dei servizi della Comunità da parte degli abitanti, in particolare attraverso la realizzazione di laboratori permanenti di produzione tecnologica, realizzazione di applicativi e strumenti connessi alla promozione e fruizione del territorio;
- attività di ricerca a sviluppo in merito ai metodi di co-creazione e co-elevazione delle comunità locali.

Tutte le attività sopra elencate saranno svolte nel rispetto della normativa vigente ed emananda, previo ottenimento di tutti i provvedimenti abilitativi - comunque denominati - richiesti dalla legge e previa iscrizione presso organismi o registri - comunque denominati - previsti dalla normativa.

Lo svolgimento effettivo delle suddette attività potrà essere eseguito - esclusivamente entro i limiti e nell'osservanza della legge - dalla società cooperativa solo quando siano stati soddisfatti tutti i requisiti, di ogni tipo, richiesti dalla normativa.

Sono, comunque, escluse le attività espressamente non consentite dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, l'attività finanziaria esercitata nei confronti del pubblico o che implichi erogazione di credito al consumo, l'attività di locazione finanziaria, le attività riservate previste dal D.lgs. n. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e dal D.lgs. n.385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

La società cooperativa, purché in misura non prevalente rispetto all'attività ordinaria, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che siano ritenute necessa-

rie od utili od opportune per il raggiungimento dei propri

fini, tra cui, senza l'esclusione di altri:

- l'assunzione di prestiti e mutui, a breve, medio e lungo termine;
- l'emissione di obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese od enti del Terzo Settore a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati, nonché di associazioni temporanee tra imprese e/o Enti del Terzo Settore, anche trascrivibili nei pubblici registri;
- stipulare accordi di partecipazione, convenzioni con istituzioni scientifiche, culturali, umanitarie ed economiche, italiane ed estere;
- concorrere alla costituzione ovvero costituire società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo o del cosiddetto Terzo Settore operanti nei diversi settori agricolo, commerciale, industriale, dei servizi ed ausiliari;
- prestare la propria consulenza specializzata per lo studio ed il compimento di ogni operazione economica e finanziaria, attiva e passiva anche di garanzia personale e reale;
- curare l'organizzazione economica, finanziaria ed amministrativa, nonché la gestione e liquidazione di imprese e di società di persone, di capitali nonché di organizzazioni di volontariato ed associazione di promozione sociale;
- intervenire con l'assunzione di partecipazioni in singoli affari di terzi;
- compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
- effettuare ogni altra iniziativa che abbia attinenza con l'oggetto sociale, con l'esclusione delle attività di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998 e ss., disciplinante le società di intermediazione mobiliare, nonché le attività per legge riservate.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'assemblea.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Per il finanziamento delle proprie attività d'interesse generale, la cooperativa può promuovere raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico od attraverso la cessione od erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei prin-

cipi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle linee-guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci operatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e, in particolare, coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa Sociale o che, comunque, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Gli aspiranti soci devono possedere un'anzianità di lavoro (od un'esperienza imprenditoriale) di almeno 5 (cinque) anni oppure un'esperienza in qualità di socio cooperatore in cooperative affini o similari di almeno 3 (tre) anni.

Possono assumere la qualifica di soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) **soci lavoratori**, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

2) **soci volontari**, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) **soci fruitori**, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Possono essere anche soci fruitori le persone giuridiche, Enti Pubblici e privati e le società che abbiano interesse a divenire utenti dei servizi resi dalla cooperativa in conformità all'oggetto sociale e che abbiano la propria residenza ovvero operino nelle aree in cui viene svolta l'attività sociale.

Essi intendono perseguire lo scopo di migliorare le condizioni di vita familiare ottenendo, tramite la gestione in forma associata e la stipula di contratti di scambio con la cooperativa, beni e servizi alle migliori condizioni possibili.

Possono essere soci operatori anche le persone giuridiche,

pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

I soci cooperatori, fermo restando le limitazioni previste per la categoria speciale dei soci cooperatori, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

A tal fine l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono, inoltre, essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà, in ogni caso, superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci, che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 che precede, devono tuttavia completare la loro formazione od effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 dei presenti patti sociali, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 dei presenti patti sociali:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o, comunque, l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o di inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti dai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 dei presenti patti sociali.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato ed annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-

l'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti od in contrasto con quella della cooperativa e di non partecipare a società che operino in concorrenza con la cooperativa;

d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal presente statuto.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà, inoltre, indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà, inoltre, indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà, inoltre, indicare nella domanda di ammissione:

a.3) l'impegno ad usufruire dei servizi offerti dalla cooperativa.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;

h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la do-

manda;

h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura societaria e compatibilmente con la forma cooperativistica, stabilendo le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519 comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dei patti sociali.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dei patti sociali.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio o nella nota integrativa allo stesso le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dai patti sociali, i soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo e della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

c) all'osservanza dei patti sociali, dei regolamenti interni

e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, pec od e-mail alla cooperativa.

Art. 9 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicando tempestivamente al richiedente.

La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite e-mail o pec.

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro

della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti od inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche od enti è libero purchè siano decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata o pec alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione nelle forme consentite dalla normativa vigente.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale sia per quanto attiene al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti

del socio:

- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento della quota sociale sottoscritta od ai pagamenti di somme dovute a qualsiasi titolo alla società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.5, o che, comunque, svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;
- f) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale ovvero che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicate nel regolamento interno redatto ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/01;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa od assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- h) che abbia commesso gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, dal regolamento o che ineriscono al rapporto mutualistico;
- i) negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 primo comma del codice civile, nonché nei confronti del socio che venga condannato per reati, che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
- l) quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa;
- m) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- n) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- o) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può de-

rogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite mas-

simo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, può chiedere che sulla esclusione si pronunci l'assemblea dei soci che delibera in merito, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec.

Art. 14 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata ai sensi del successivo articolo 23, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale diventa operativo lo scioglimento del rapporto sociale e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione della frazione di capitale assegnata al socio a seguito della erogazione di dividendi e di ristorni, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 15 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio od altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra loro che li rappresenterà di fronte alla società entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore

dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.12, lettere g), h), m) ed n) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 17 (Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori)

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti od accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del D.lgs. 112/2017.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale, favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto od in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 18 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ..

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili, la quale non può comunque essere superiore al limite massimo previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera a) del D.lgs. 112/2017;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni dei presenti patti sociali.

Art. 19 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto possono essere ammessi alla Cooperativa soci

sovventori di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento. I soci sovventori possono essere sia persone fisiche che giuridiche.

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati al Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 21, lett. a.2) del presente statuto.

Essi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento e centesimi zero) ciascuna. I versamenti sulle azioni sottoscritte dovranno essere effettuati all'atto della sottoscrizione.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni, così come previsto nel presente statuto.

Fatta salva espressa richiesta da parte del socio sovventore la società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c..

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. ed in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514 cod. civ., che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del cod. civ..

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c..

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in relazione alle azioni di socio sovventore eventualmente possedute. I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

I soci sovventori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge i soci sovventori sono costituiti in assemblea speciale.

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei sovventori.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 24 ss. dei presenti patti.

Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la facoltà di nominare almeno un amministratore e, laddove nominato il collegio sindacale, un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori.

Ai soci sovventori spetta la rivalutazione gratuita delle azioni, di cui al successivo art.23, lett.c), del presente statuto nel limite del tasso di inflazione previsto dall'art.7 della legge 59/1992. Detta rivalutazione sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili e, in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi fino al settimo compreso.

Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente comma 4, nel rispetto del limite previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera a, del D.lgs. 112/2017. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio

sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

TITOLO V
RISTORNI

Art. 20 (Ristorni)

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente, dalle disposizioni dei presenti patti e dal relativo apposito regolamento, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo i criteri previsti dall'apposito regolamento, i quali in via generale debbono considerare la retribuzione corrisposta ai soci e/o la loro qualifica professionale.

TITOLO VI
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a.1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote ciascuna del valore non inferiore ad Euro 100,00 (cento e centesimi zero) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
 - a.2) dal fondo per lo sviluppo della cooperativa, al quale sono imputati i conferimenti dei soci sovventori di cui al precedente art. 19;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di esercizio e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8, lett. b);
- d) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 18;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge o dai patti sociali;
- g) dai beni immobili e mobili che pervengano anche attraverso donazioni, lasciti e liberalità;
- h) dai contributi ottenuti a qualsiasi titolo da persone fi-

siche, società, enti pubblici e privati, organismi nazionali

ed esteri, comunitari ed internazionali espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento.

Art. 22 (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno od a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7, controfirmate per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo che concede o nega l'autorizzazione alla cessione deve essere comunicato con raccomandata con ricevuta di ritorno o pec al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione nelle forme consentite dalla normativa vigente.

Art. 22 bis (Entrate)

Per le attività necessarie all'attuazione dei propri scopi istituzionali, la cooperativa potrà disporre delle seguenti entrate:

- ricavi derivanti dalle attività d'impresa di interesse generale indicate all'art.4 del presente statuto;
- fondi e contributi connessi alla partecipazione a bandi comunitari, nazionali, regionali e/o provinciali;
- fondi e contributi ottenuti da parte di soggetti ed enti pubblici o privati;
- contributi degli associati cooperatori e sovventori;
- contributi di sponsor e benefattori;
- somme destinate dallo Stato e dai suoi organi per la ge-

stione delle attività specifiche;

- contributi concessi dall'Unione Europea e da qualsiasi altro ente erogatore;
- contributi erogati dalle Regioni;
- ogni altra somma che provenga da disposizioni legislative del governo centrale, delle Regioni e dell'Unione Europea oppure dal patrimonio o che sia conferita alla cooperativa per atti di liberalità o pagamento di corrispettivi specifici od a qualsiasi altro titolo conforme al presente statuto ed al D.lgs. n. 112/2017.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Cooperativa deve tenere il libro giornale ed il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo deve redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., segnalate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione annuali destinandoli, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 del D.lgs. 112/2017:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura pari a 3% (tre per cento);
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) a remunerazione delle quote dei soci sovventori di cui al precedente articolo 19;
- g) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 18;
- h) la restante parte a riserva straordinaria.

La cooperativa deve, inoltre, depositare presso il Registro

delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 5, comma 1, lettera g) della legge 6 giugno 2016 n. 106 e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Assemblea)

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi con avviso spedito mediante lettera raccomandata a mano o con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (es. fax, posta elettronica) inviata agli aventi diritto al domicilio o recapito risultante dai libri sociali almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti od informati della riunione tutti gli amministratori, il revisore, il sindaco unico od i sindaci effettivi, se nominati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.

La convocazione deve essere, altresì, rivolta ai rappresentanti dei lavoratori degli utenti al fine di assicurare la partecipazione alle condizioni previste dal regolamento di cui al successivo art. 32.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per audio o video conferenza od altri similari sistemi di comunicazione a distanza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali condizioni l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario della riunione.

Art. 25 (Deliberazioni)

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina i ristorni e gli utili;
- 2) approva il bilancio sociale in conformità alle linee guida stabilite con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del D.lgs. 112/2017;
- 3) nomina gli amministratori, procede alla nomina dell'organo di controllo di cui al successivo art. 31;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, al revisore ed ai sindaci, se nominati e delibera sulla loro responsabilità;
- 5) delibera le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;
- 6) delibera di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) approva i regolamenti interni;
- 9) nomina i liquidatori e determina i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dai presenti patti sociali, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 23.

L'assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso la convocazione deve aver luogo senza ritardo o, comunque, non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro dei verbali assemblee.

Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni devono esser prese con il voto favorevole della maggioranza

assoluta dei soci con diritto di voto.

Art. 27 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto. Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 28 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

Per le speciali categorie di soci si applica il precedente articolo 6.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta che deve esser conservata dalla società, soltanto da altro socio avente diritto al voto che non sia amministratore, revisore, sindaco o dipendente della società, per come disposto dall'articolo 2372 c.c..

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può esser rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

I soci non persone fisiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dal medesimo designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema del-

l'alzata di mano o con altro metodo deliberato dall'Assem-

blea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario designato nello stesso modo.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 30 (Amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori eletti devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, fermo restando quanto previsto dal D.lgs. n. 39/2013.

E' obbligatoria l'elezione di almeno un rappresentante dei lavoratori o degli utenti qualora la cooperativa ricada nelle condizioni previste dall'articolo 11, comma 4, lettera b), del D.lgs. 112/2017 e non possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi sociali con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente, se non sono stati eletti dai soci al momento della nomina.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Non potranno assumere la Presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, degli enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in adunanza collegiale.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente

tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere inviata a tutti gli amministratori, al revisore, al sindaco unico od ai sindaci effettivi, se nominati, mediante lettera, fax, posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, in modo che i destinatari ne siano informati almeno un giorno prima.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale od anche altrove, purchè in Italia.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica, il revisore, il sindaco unico od i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente o, in mancanza, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

La gestione dell'impresa spetta all'organo amministrativo, che, pertanto, è investito di tutti i poteri per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, determinando contenuto, limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381 c.c., nonchè i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, nè le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori, il revisore, il sindaco od i sindaci, se nominati, relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica od alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. anche in relazione al contenuto del bilancio sociale di cui all'art. 9 comma 2 del D.lgs. n. 112/2017.

Nella medesima relazione gli amministratori devono illustra-

re le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo al-

l'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, al Vice Presidente, se designato, nel caso di assenza od impedimento del Presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati, nei limiti delle deleghe conferite.

L'organo amministrativo può nominare Direttori Generali, istitori e procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti determinandone i poteri con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Salvo quanto previsto dal successivo comma, in caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea e rimane in carica fino alla sostituzione.

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato nel rispetto dei limiti di cui all'art.3, comma 2 lettera a) del D.lgs. 112/2017.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per audio o video conferenza od altri similari sistemi di comunicazione a distanza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali condizioni l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario della riunione.

Art. 31 (Organo di controllo)

La Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori contabili istituito presso il Mini-

stero della Giustizia.

Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa sociale e sul suo concreto funzionamento.

Il sindaco esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali e mutualistiche da parte della cooperativa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.lgs. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del D.lgs. medesimo.

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo, inoltre, la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile.

Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e dello scopo mutualistico.

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Qualora la Cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e

due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le

norme precedentemente dettate per il sindaco unico. La nomina del collegio sindacale, in luogo del sindaco unico, è obbligatoria qualora la cooperativa ricada nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b) del D.lgs. 112/2017, al fine di nominare almeno un rappresentante dei lavoratori o degli utenti.

Il collegio sindacale è costituito da soggetti di cui all'articolo 2397 c.c.. Nel caso in cui eserciti la revisione legale dei conti, il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

L'assemblea nomina il Presidente del collegio.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per audio o video conferenza od altri similari sistemi di comunicazione a distanza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali condizioni l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario della riunione.

Art. 32 (Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività)

Al fine di disciplinare il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività della cooperativa, in modo tale da consentire loro di esercitare un'influenza sulle decisioni della cooperativa medesima, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi, l'organo amministrativo elabora un apposito regolamento, sottoponendolo successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dall'articolo 11 del D.lgs. 112/2017 e della relativa normativa di attuazione.

Art. 33 (Clausola di conciliazione ed arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero

tra i soci e la Cooperativa, nonchè tra gli eredi di un socio

defunto e gli altri soci e/o la cooperativa, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, connesse all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto costitutivo e statuto e/o più in generale all'esercizio dell'attività sociale, purchè aventi ad oggetto diritti disponibili e ad eccezione di quelle per cui la legge preveda l'intervento del pubblico ministero, sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale composto ai sensi di quanto disposto in seguito.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve avvenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento o del fatto oggetto della controversia, fatti salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri estranei alla Cooperativa, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio nel cui ambito ha sede la cooperativa, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente del Collegio.

La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente della Camera di Commercio.

Nel caso in cui il Presidente della Camera di Commercio non vi provveda nel termine indicato, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri decideranno in via rituale e secondo diritto.

Il lodo sarà pronunciato entro i termini di legge.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dettate dal D.lgs. 17 gennaio 2003 n.5.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 35 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato od aumentato ed i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del D.lgs. 112/2017, è devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 36 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento e lo

scioglimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 37 (Clausole mutualistiche)

Ai fini della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente, la Cooperativa osserva le disposizioni di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile e le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve ed alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge n.59/1992.

Art. 38 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata."

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte a mano da me Notaio ed in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, su venti fogli per ottanta pagine compresa la presente e ne ho dato lettura ai costituiti, che l'approvano; sottoscritto alle ore diciassette e quaranta.

Firmato: Paola Saraceno
Rita Graziano
Stefano Cavalleri
Adele De Bonis Cristalli (sigillo)

38 di 38